

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 598 DEL 30 APRILE 2024

ACCORDO ATTUATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990

aggiuntivo alla convenzione (di seguito Convenzione) approvata con delibera della Giunta regionale 7 dicembre 2023, n. 1968, "L. n. 234/2021, art. 1 comma 261 e D.G.R. n. 249 del 25 febbraio 2022 'Piano strategico regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu-FVG 2021-2023)'. *Accordo per trasferimento e gestione dei fondi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE). Approvazione".*

TRA

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito Direzione), con sede legale in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 1, Codice Fiscale 80014930327 e Partita IVA 00526040324, rappresentata dal Direttore centrale dr.ssa Gianna Zamaro, nata a Gorizia il 27/01/1962, codice fiscale ZMRGNN62A67E098A, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione, in Via della Cassa di Risparmio, 10, 34121 - Trieste, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo:
salute@certregione.fvg.it

E

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito IZSVE), con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università n.10, Codice Fiscale e Partita IVA 00206200289, rappresentato dal Direttore generale dr.ssa Antonia Ricci, nata a Padova il 02/02/1967, codice fiscale RCCNIN67B42G224E, domiciliata per la carica presso la sede legale, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo:

izsvenezie@legalmail.it;

E

l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS), con sede legale in Udine, via Pozzuolo n.330, Codice Fiscale e Partita IVA 02948180308, rappresentata dal Direttore generale dr. Joseph Polimeni, nato a New York il 21/04/1969, codice fiscale PLMJPH69D21Z404X, domiciliato per la carica presso la sede di ARCS, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo:

arcs@certsanita.fvg.it

PREMESSO CHE

- si intendono integralmente richiamati nella presente le premesse ed i contenuti della Convenzione;

- a seguito di un maggior finanziamento, pari ad euro 293.894,32, rispetto alle previsioni, ai sensi della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) all'art. 1, comma 261, ed alle esigenze di integrazione dei sistemi informatici a livello regionale, si è potuta ipotizzare una diversa suddivisione delle risorse tra gli enti coinvolti nell'attuazione del piano PanFlu-FVG 2021-2023;

Tutto ciò premesso, le Parti contraenti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.

2. Oggetto del presente accordo è l'integrazione della Convenzione, con

ultima sottoscrizione del 17 gennaio 2024, che disciplina i rapporti fra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito REGIONE), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito IZSVE) e l'Azienda regionale di coordinamento per la salute (di seguito ARCS) al fine della realizzazione dell'attività specificata al paragrafo 3.1.2 "L0: Sorveglianza epidemiologica e virologica" e più precisamente dell'azione 2.3 "Disporre di un sistema di sorveglianza epidemiologica e microbiologica veterinaria in grado di monitorare l'emergenza di virus influenzali non stagionali o nuovi con continuo scambio di dati con il laboratorio di riferimento nazionale per l'influenza".

Art. 2 Efficacia dell'accordo

1. L'attività oggetto del presente accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e ha durata pari a quella della Convenzione.

2. Il presente accordo è vincolante a seguito della sua sottoscrizione e subordinatamente al positivo controllo di regolarità contabile del decreto d'impegno della spesa, in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e, in particolare, dell'articolo 56 del decreto medesimo.

Art. 3 Obblighi di IZSVE

1. Per la realizzazione degli interventi di competenza, IZSVE provvederà a garantire la realizzazione delle progettualità in conformità alle tempistiche indicate dalla REGIONE assumendosi gli obblighi e la titolarità

delle responsabilità indicate all'art. 3 della Convenzione.

2. Il finanziamento aggiuntivo è finalizzato ai seguenti interventi:

a) potenziamento del sistema di sorveglianza epidemiologica veterinaria con scambio di dati con le Aziende sanitarie regionali ed il laboratorio

nazionale; acquisto reagenti per la rilevazione di virus in laboratorio,

b) adesione al sistema informativo sorveglianza regionale SARR-FVG,

integrazione gestione INFLUNET e manutenzione del sistema - flussi da

sistema informativo socio sanitario regionale.

Art. 4 Obblighi dell'ARCS

1. Gli obblighi dell'ARCS consistono nel:

a) assumere le funzioni di ente pagatore dei fondi assegnateli dalla Regione in favore dell'IZSVE;

b) assicurare, su richiesta della Regione, l'erogazione all'IZSVE delle

risorse finanziarie aggiuntive pari ad euro 193.894,30

(centonovantatremilaottocentonovantaquattro/30) per la realizzazione degli

interventi oggetto del presente Accordo;

2. Le risorse aggiuntive assegnate per la realizzazione degli interventi

di IZSVE sono pari a Euro 193.894,30 (centonovantatremilaottocentonovanta-

quattro/30) complessivi e saranno trasferite da ARCS in due quote:

a) la prima quota sarà erogata successivamente alla sottoscrizione del

presente Accordo e sarà pari al 50% del finanziamento complessivo, pertanto

pari ad Euro 96.947,15 (novantaseimilanovecentoquarantasette/15);

b) la rimanente quota del 50% del finanziamento complessivo, pertanto

pari ad Euro 96.947,15 (novantaseimilanovecentoquarantasette/15), su

richiesta della Regione formalizzata con nota della Direzione centrale

salute, politiche sociali e disabilità, successivamente alla conclusione degli interventi.

Art. 5 Obblighi della REGIONE

1. Gli obblighi della REGIONE, oltre a quelli dell'art. 5 della Convenzione, consistono nell'assicurare l'erogazione all'IZSVE delle risorse finanziarie pari ad euro 193.894,30 (centonovantatremilaottocentonovantaquattro/30) da parte di ARCS, ente pagatore, per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.

Art. 6 Registrazione

1. Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e della Tabella allegata.

2. L'imposta di bollo è a carico di IZSVE ed è stata assolta.

3. L'originale informatico dell'Accordo in oggetto, viene letto, approvato, e sottoscritto digitalmente, in difetto di contestualità spazio/temporale, dalle parti contraenti tramite i legali rappresentanti adeguatamente autorizzati ai sensi degli articoli 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e delle regole tecniche per la gestione dei documenti informatici della Pubblica Amministrazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2015, n. 8.

4. Il documento sottoscritto con firma digitale viene successivamente sottoposto ad archiviazione a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli articoli 1326 "conclusione del contratto" e

1335 "presunzione di conoscenza" del codice civile.

5. Le Parti convengono che il presente Accordo sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) a cura e spese della parte che intende avvalersene.

Art. 7 Foro competente

1. Ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione della presente convenzione o ad essa connessa, ivi comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione, appartengono alla competenza giurisdizionale del Foro di Trieste.

Art. 8 Dati personali e riservatezza

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal decreto legislativo 101/2018.

2. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

3. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente accordo ovvero per altre finalità affini non incompatibili con quelle che sono state la causa della raccolta dei dati personali.

4. Le Parti assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione

nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

5. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta.

6. E' fatto obbligo ad IZSVE di mantenere la massima riservatezza nello svolgimento dell'attività e di non divulgare a terzi dati personali, informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa o quant'altro appreso nel corso dell'attuazione del progetto e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata del medesimo. IZSVE si farà carico di vincolare anche i propri dipendenti, impiegati nell'attuazione progettuale, al rispetto dei medesimi vincoli.

Art. 9 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990, è sottoscritto dalle parti con firma digitale.

2. Le eventuali modifiche apportate al presente Accordo dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Il Direttore centrale dr.ssa Gianna Zamaro

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - IZSVE

Il Direttore generale dr.ssa Antonia Ricci

Per l'Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS,

Il Direttore generale dr. Joseph Polimeni

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE